

DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2023

La dichiarazione Iva 2023, relativa all'anno 2022, deve essere **presentata nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023**.

Il modello presenta soltanto una variazione significativa rispetto all'anno precedente, ovvero l'introduzione di un nuovo quadro CS che deve essere compilato dai soggetti passivi del contributo straordinario (produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas, di prodotti petroliferi).

Si riepilogano di seguito le disposizioni relative alla compensazione del credito Iva e le principali novità più recenti in materia.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2023

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro¹.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione annuale IVA, previo rilascio del visto di conformità da un professionista abilitato.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2021 e a quello precedente.

Per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022.

Si ricorda che è vietato utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento; la sanzione prevista è del 50% dell'importo indebitamente compensato.

La compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione con l'Iva successivamente dovuta, sorta dopo il 31.12.2022, a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico, si può effettuare senza i vincoli di cui sopra.

In tutti i casi di utilizzo in compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

ALTRE NOVITÀ IVA**Novità per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Con l'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto l'obbligo di riportare una specifica annotazione sulle fatture soggette all'imposta di bollo. Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

¹ Il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se invece i soggetti IVA ritengono che le fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell'imposta di bollo e la guida, escludendo dalla selezione per la costituzione dell'Elenco B le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28, emesse per la comunicazione estero metro, nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.

Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

Il Decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 (così come già previsto per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022), che gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati.

Fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia (Faq. 150 Ade del 21.12.2022)

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, sono abbligati alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti forfetari l'obbligo decorrerà **dal 1° gennaio 2024**, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

Aggiornate le indicazioni per le fatture verso esportatori abituali (Faq. 49 Ade del 21.12.2018 aggiornata il 22.12.2022)

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Fq. 49 relativa alla compilazione delle e-fatture emesse dai fornitori nei confronti di esportatori abituali. Oltre all'indicazione del codice N3.5 è necessario siano riportati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Aggiornato al 5 gennaio 2023